

Guida Pratica al RENTRI

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti



Tempistica e chi si deve iscrivere

1 SCAGLIONE: Dal 15/12/2024 entro il 13/02/2025	2 SCAGLIONE: Dal 15/06/2025 entro il 14/08/2025	3 SCAGLIONE: Dal 15/12/2025 entro il 13/02/2026
<ul style="list-style-type: none">- Impianti di trattamento rifiuti- Trasportatori di rifiuti- Commercianti/intermediari di rifiuti- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)- Delegati	<ul style="list-style-type: none">- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)	<ul style="list-style-type: none">- Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)- Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRI

SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

- Imprese/enti produttori di **solì rifiuti non pericolosi** da attività industriali e artigianali (**fino a 10 dipendenti**)
- Enti, imprese, e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, **a prescindere dal numero di dipendenti**, produttori iniziali di **solì rifiuti non pericolosi**:
 - nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
 - nell'ambito delle attività commerciali;
 - nell'ambito delle attività di servizio;
 - da attività sanitarie
 - veicoli fuori uso

Nuovi casi di esclusione dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

ULTERIORI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

- 1) i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
- 2) Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- 3) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 del DLG n.152/2006 (ovvero le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali per il trasporto "in conto proprio");
- 4) Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
- 5) Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- 6) I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei seguenti codici Ateco:
 - 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
 - 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
 - 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
 - 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- 7) I produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente impresa, a prescindere dal numero dei dipendenti (come ad esempio: professionisti medici, dentisti e veterinari).

Chi deve solo registrarsi e differenza tra iscrizione e registrazione

REGISTRAZIONE	ISCRIZIONE
<p><u>La registrazione all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo.</u> Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.</p> <p><i>Quindi chi si deve registrare?</i></p> <p>I produttori di rifiuti, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti;• produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.	<p>L'iscrizione richiede l'inserimento di maggiori informazioni rispetto alla registrazione e prevede il pagamento di contributi annuali e diritti di segreteria.</p>

Contributi

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (1 anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
1 SCAGLIONE	€10,00	€100,00	€60,00
2 SCAGLIONE	€10,00	€50,00	€30,00
3 SCAGLIONE	€10,00	€15,00	€10,00

Contributi da versare al momento dell'iscrizione, **per ogni unità locale**: un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive dovranno corrispondere entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

*Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria

NUOVI MODELLI DI REGISTRO C/S E FORMULARIO RIFIUTI

⚠ ATTENZIONE: PER TUTTI ADOZIONE DEI NUOVI MODELLI DI REGISTRO E FORMULARIO A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025.

Fino al 12 febbraio 2025 si tiene il Registro cartaceo con il VECCHIO MODELLO (D.M. 148/1998)

Dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli del Registro (quelli previsti dal D.M. 148/1998), seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati.

CHI	TEMPI E MODALITA'
1 SCAGLIONE Gestori e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti	<p>Dal 13 febbraio 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nuovo modello registro c/s in formato digitale• Trasmissione dei dati del registro al RENTRI• Nuovo modello di FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente <p>Dal 13 febbraio 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emissione FIR in formato digitale• Trasmissione al RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi
2 e 3 SCAGLIONE Produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti	<p>Dal 13 febbraio 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nuovo modello registro c/s in formato cartaceo vidimato presso la CCIAA• Nuovo modello di FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente <p>Dalla data di iscrizione al RENTRI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Registro c/s in modalità digitale• Trasmissione dei dati del registro al RENTRI <p>Dal 13 febbraio 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emissione FIR in formato digitale• Trasmissione al RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi

Transizione registro c/s al RENTRI

- Dalla data di partenza del RENTRI (13/02/2025 primo scaglione e gli altri a seguire) il registro cartaceo non esisterà più e non andrà più stampato.

La sera del 12/02/2025 coloro che tengono il registro tramite sistema gestionale, dovranno stampare il registro definitivo su carta per conservarlo come storico.

- I fogli dei registri cartacei A4 vidimati avanzati, dovranno essere annullati tramite una riga di traverso a penna.
- Il primo movimento sul nuovo modello di registro c/s sarà sequenziale, con numero progressivo +1 rispetto all'ultimo stampato su carta. (chi utilizzerà il supporto RENTRI dovrà indicare il numero di partenza, ad esempio se l'ultima registrazione eseguita è la n. 50 il nuovo registro partirà dalla registrazione n. 51).

Cosa cambia con il RENTRI?

Trasmissione dei dati del registro di c/s entro la fine del mese successivo all'ultima registrazione

Gli operatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale. La trasmissione dei dati deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima annotazione sul registro.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Conservazione sostitutiva dei dati

I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità. Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come, ad esempio, quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).

Vidimazione digitale dei formulari

Dal 13 febbraio 2025, non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, deve essere vidimato digitalmente dall'operatore utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Per l'emissione dei formulari utilizzando un proprio sistema gestionale, l'operazione preliminare da effettuare è la generazione del blocco virtuale dei formulari. Questa operazione, effettuata direttamente dall'operatore sul portale RENTRI, rappresenta il raccoglitore virtuale dove vengono raccolti tutti i formulari che vengono vidimati digitalmente. Ogni blocco è identificato da una sigla generata dal sistema e da una descrizione.

Per esigenze dell'operatore si possono creare più blocchi virtuali all'interno della stessa unità locale (il blocco è costituito da 1 milione di fogli ed è possibile generare più blocchi).

Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:

1. il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
2. i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale.

I servizi di supporto possono essere utilizzati da:

- l'operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area riservata "Operatori"
- l'operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area "Produttori di rifiuti non iscritti".

La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.

Consigli e informazioni utili

- Novatech srl fornisce il servizio di tenuta del registro di c/s rifiuti, contattaci per maggiori informazioni.
L'azienda invece che ha già un gestionale per la tenuta del registro c/s per attivare l'interoperabilità tra RENTRI e il proprio gestionale deve emettere e scaricare il Certificato di Interoperabilità ed il certificato di firma remota. Per scaricare questi certificati si deve accedere alla sezione interoperabilità – emissione certificati digitali RENTRI e compilare le informazioni richieste. I certificati andranno successivamente caricati nel proprio gestionale.
- Alle aziende che ricadono nel 2 e 3 scaglione di iscrizione, consigliamo di valutare di iscriversi anticipatamente (nelle tempistiche del 1 scaglione) al fine di evitare di dover vidimare in CCIAA un registro cartaceo da usare per pochi mesi fino alla data di iscrizione effettiva quando poi il registro diventerà digitale. Iscrivendosi anticipatamente l'azienda partirebbe subito con il registro c/s digitale.
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria **2bis**, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.
- **Calcolo numero di dipendenti:** per dipendenti si intendono il numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.



Per maggiori informazioni sulla tenuta del RENTRI
o per consulenze
Tel. 049 8936673
e-mail: info@novatech-srl.it